

## GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: I NUOVI CRITERI E LE CATEGORIE DI AZIENDE INTERESSATE**
- **TRA LE SCADENZE PRINCIPALI DEL MESE, DICHIARAZIONE FGAS SULLE EMISSIONI DI FLUORURATI REGISTRATI NEL 2014**
- **ATTREZZATURE A MAGGIOR RISCHIO DI INFORTUNI: VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATE PER IL DATORE DI LAVORO**

### NEWS

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE- LINEE GUIDA**

Emanato il Decreto Ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome". Il dispositivo rende conforme la normativa italiana alla direttiva comunitaria riguardo alla VIA (Direttiva 2011/92/UE), concludendo il regime transitorio introdotto dall'art. 15 del Decreto Legge 91/2014 e definito con la circolare del 18 dicembre scorso. Non vengono sostituiti, ma soltanto integrati, i criteri esistenti, sulla base dei quali si sono stabilite le soglie contenute nell'**allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06**.

I nuovi criteri introdotti dalle linee guida, infatti, ritengono necessario considerare:

- ◆ **il cumulo con altri progetti.** Un singolo progetto va valutato anche in riferimento ad altri, localizzati nello stesso contesto ambientale e territoriale.
- ◆ **il rischio di incidenti** riguardo le sostanze o le tecnologie utilizzate per gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante (D. Lgs. n. 334/1999).
- ◆ **la capacità di carico dell'ambiente naturale** rispetto ad alcune zone ritenute sensibili, ad esempio quelle montuose o forestali, le costiere, riserve e parchi naturali, ecc. Significativa la zona definita "a forte densità demografica",

comprendente i centri all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per km<sup>2</sup> e popolazione di almeno 50 mila abitanti, che potrebbe interessare le aziende poste nella prossima periferia di alcuni comuni ad alta densità.

Se sussiste **almeno una** delle condizioni derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri, **le soglie dimensionali già fissate nell'allegato IV, ove presenti, vengono ridotte del 50%** e questo comporta, di conseguenza, l'estensione delle disposizioni in materia di VIA ad un maggior numero di progetti.

Ecco gli esempi più diffusi delle categorie di aziende inserite nell'allegato IV:

#### **Agricoltura; Industria energetica ed estrattiva;**

**Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali** impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici con vasche di volume superiore a 30 m<sup>3</sup>; impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli, nonché dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, di materiale ferroviario e rotabile che superino 10 mila m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50 mila m<sup>3</sup> di volume;

**Industria dei prodotti alimentari** impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte), con una capacità di

produzione di oltre 75 tonnellate al giorno di prodotti finiti;

**Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta** impianti per la fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, con una capacità superiore a 50 mila tonnellate all'anno di materie lavorate;

**Industria della gomma e delle materie plastiche:**

**SULLA BASE DEI NUOVI CRITERI INDICATI, E' INDISPENSABILE CHE LE AZIENDE EFFETTUINO UN'ULTERIORE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA.**

**AESIS S.R.L. E' IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO SIA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' SIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE IN CASO DI ASSOGGETTAMENTO**

## **PRINCIPALI SCADENZE**

### **31/05/2015- DICHIARAZIONE F-**

**GAS** Entro il 31 maggio gli operatori devono compilare e trasmettere on line la "Dichiarazione F-gas" **sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2014**, tramite l'apposita piattaforma istituita presso l'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>). **L'operatore obbligato a presentare la dichiarazione è la persona fisica o giuridica preposta al controllo del funzionamento tecnico e della gestione ordinaria delle apparecchiature e degli impianti**, che ha libero accesso all'impianto e dotato di potere decisionale riguardo le modifiche tecniche e le quantità di gas fluorurati. A questo proposito, il DPR 43/2012 stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore se non ha delegato a terzi l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. **Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio**

**Progetti di infrastrutture:**

**Altri progetti** come centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di ferro, autoveicoli e simili con superficie di oltre 1 ettaro.

Le linee guida si applicano su tutto il territorio nazionale dal 26/04/2015, quindici giorni dopo la pubblicazione dell'11/04 in Gazzetta Ufficiale.

**contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra** devono dichiarare al Ministero dell'Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. **Il mancato adempimento di tale obbligo**, disciplinato dall'art. 16 dello stesso DPR 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra), **è punito dal D. Lgs. 26/2013 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10 mila euro.**

### **01/06/2015- RIFIUTI**

I produttori di rifiuti devono riclassificarli secondo i nuovi criteri definiti dal reg. UE N. 1357/2014. **Obbligo di classificazione, etichettatura ed imballaggio** delle miscele sulla base del regolamento CLP (reg. CE 1272/2008).

### **01/07/2015-ADR**

Entrata in vigore a livello nazionale dell'ADR 2015, riguardante il **trasporto su strada di merci pericolose.**

### PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI

**LAVORO** Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di sottoporre le attrezzature a maggior rischio di infortuni a ripetute verifiche secondo il regime ridisegnato dall'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, sul quale recentemente i giuristi e i tecnici che formano il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) per la prevenzione degli infortuni e l'igiene in edilizia della Provincia di Padova hanno formulato precise indicazioni interpretative. Nel documento si forniscono risposte a vari quesiti allo scopo di aiutare i Datori di Lavoro e i professionisti in merito agli aspetti più controversi della disciplina concernente le verifiche obbligatorie.

### **ATTREZZATURE DI LAVORO MARCATE E NON**

**“CE”** Come è noto, si definisce attrezzatura di lavoro “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro “ (art. 69 D. Lgs. n. 81/2008). Per alcune di esse, ricadenti nella cosiddetta Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con **il D. Lgs. 17 gennaio 2010, n. 17, in abrogazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459,** è prevista la marcatura CE ed il rilascio della Dichiarazione di conformità da parte del costruttore. E proprio per tali attrezzature marcate CE la disciplina prevista dall'art. 71 , c. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008 non prevede sconti, nonostante le modifiche introdotte dalla **legge n. 125/2013**; resta quindi fermo l'obbligo di denunciare all'INAIL la messa in servizio delle attrezzature previste nell'allegato VII di tale decreto. L'INAIL dovrà poi provvedere alla prima verifica entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso tale termine senza risultato, il Datore di Lavoro potrà avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati, pubblici o privati. La stessa disposizione regola pure le verifiche successive, con periodicità differenziate per tipologia di attrezzatura di lavoro; per gli apparecchi di sollevamento,

va tenuto conto anche dell'anzianità dell'attrezzatura. **Considerando invece le vecchie attrezzature di lavoro, ancora numerose, sprovviste della marcatura “CE”**, il documento precisa che, se non hanno subito modifiche sostanziali, **restano ancora assoggettate ad omologazione da parte dell'INAIL e, una volta ottenuta, saranno sottoposte come le altre alle verifiche successive alla prima.** Importanti chiarimenti pure sulle **attrezzature di lavoro prive della marcatura CE** di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23 /2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, ad esempio le macchine agricole raccogli frutta.** Per queste, rimane valida la procedura di collaudo prevista dal **Decreto Ministeriale 4 marzo 1982** in materia di “riconoscimento ed efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati “: la richiesta d'immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, dopo 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'Istituto, potrà venire svolto da un tecnico. **IL CASO DEL NOLEGGIO E DEL COMODATO D'USO** Diverse le indicazioni interpretative anche per quanto attiene il noleggio e la concessione in comodato d'uso delle attrezzature. Va rilevato in merito che il noleggio di macchinari è una tipologia contrattuale rientrante nella disciplina degli **artt. 1571 e seguenti del codice civile** sul contratto di locazione e nella prassi si distingue tra “nolo a freddo” e “nolo a caldo”. Con il primo, viene locato il solo macchinario, mentre con il secondo il locatore mette a disposizione dell'imprenditore, oltre al macchinario, anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Il nolo a caldo, quindi, è un contratto caratterizzato da una prestazione principale, ovvero la locazione o il cosiddetto noleggio di un

macchinario e da una accessoria, rappresentata dall'attività del soggetto addetto. Negli ultimi anni il noleggio ha avuto un notevole sviluppo per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari, dato che i costi per la manutenzione, per il ricovero in piazzali attrezzati, per il personale, per l'assicurazione e l'introduzione di nuove tecnologie comportano oneri di gestione ben maggiori rispetto a quanto viene corrisposto ai noleggiatori. Nel documento del CPT di Padova si è quindi provveduto a delineare **l'attuale quadro della ripartizione degli adempimenti in materia di verifiche delle attrezzature di lavoro tra noleggiatore o concedente e il soggetto utilizzatore**. In particolare, chi concede in uso attrezzature a noleggio deve fornire la documentazione completa ed aggiornata; una volta stipulato il contratto e consegnata la macchina, l'utilizzatore diviene responsabile del suo impiego e delle verifiche periodiche.

**GLI OBBLIGHI PER I LAVORATORI AUTONOMI E LE SOCIETA' SENZA DIPENDENTI** Nel documento si trovano interessanti delucidazioni pure su alcuni **casi specifici** riguardanti il campo applicativo dell'art. 71, c. 11, del D. Lgs. n. 81/2008; esso discende dall'art. 3, c. 1, il quale stabilisce che **tale decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio**, e dall'art. 2, c. 1, lett. a) dello stesso, che individua i **lavoratori tutelati**: oltre a quelli **subordinati**( art. 2094 codice civile), **anche una serie di soggetti equiparati , come associati in partecipazione d'opera, soci lavoratori, collaboratori coordinati e continuativi pure a progetto, etc.** Tuttavia, l'art. 3, c. 4, riconosce una **tutela più limitata ad alcuni altri, come, ad esempio, i lavoratori autonomi (art. 2222 codice civile ),che sono molto diffusi specialmente nel settore dell'edilizia**. Si è posto così il problema di

stabilire **se anche tali soggetti**, quando utilizzano direttamente le proprie attrezzature di lavoro, elencate nell'allegato VII, **siano obbligati a fare eseguire le verifiche prescritte**. In merito a questo, viene precisato che l'art. 3, c. 11 e 12, rende applicabili solo alcune disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 21, il quale al c. 1, lett. a), **obbliga i lavoratori autonomi – ma anche i collaboratori dell'impresa familiare – ad utilizzare le attrezzature di lavoro “in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III”**. Con il termine “utilizzare” si intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio (art. 69, c. 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008). Pertanto, **pure i predetti soggetti risultano attratti dal regime delle verifiche** ex art. 71, c. 11, considerando altresì i principi contenuti nella **legge delega n. 123/2007**, che all'art. 1, c. 2, lett. c), riconosce a favore dei lavoratori autonomi specifiche tutele in relazione ai rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dalla raccomandazione 2003/134/CE. **L'obbligo delle verifiche sussiste anche nel caso in cui una Società in Nome Collettivo impieghi esclusivamente il lavoro dei propri soci ed utilizzi un'attrezzatura ricadente nel campo applicativo dell'allegato VII, come, ad esempio, una gru montata su di un autocarro**, per effetto combinato degli artt. 2, c. 1, lett. a) e 71, c. 11, del D. Lgs. n. 81/2008. **Tale principio trova ovviamente applicazione pure nel caso dell'utilizzo esclusivo del lavoro dei soci da parte delle altre tipologie societarie per le quali è ammesso (Società semplice, Società in Accomandita Semplice , Società a responsabilità Limitata , etc. )**.

## NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIE FLASH

**SISTRI** Una recente informativa riguarda la **riconsegna dei dispositivi USB** relativi ad unità locali/attività dismesse o non più soggette. Si ricorda che per le unità locali ed attività non più obbligate al SISTRI per le quali l'azienda voglia eliminare l'iscrizione, si deve procedere alla cancellazione dal Sistema. Entro dieci giorni dalla conferma della cancellazione, occorre anche restituire le USB allegando il **MODULO RESTITUZIONE** debitamente compilato. E' disponibile pure un modulo da compilare nel caso in cui la USB sia stata smarrita (si suggerisce invio mediante fax o PEC). A questo link si possono trovare le informazioni diramate dal SISTRI [http://www.sistri.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=604&Itemid=185](http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=604&Itemid=185)

**ADR** L'Italia ha recepito la versione 2015 dell'ADR; essa si applica **a decorrere dal 1° gennaio 2015, con un periodo transitorio fino al 30 giugno di quest'anno**. Entro tale data, i soggetti coinvolti nel trasporto su strada di merci pericolose dovranno valutare e recepire le novità introdotte e predisporre gli adeguamenti eventualmente necessari (Decreto 16 gennaio 2015- G. U. del 3 aprile 2015).

**FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)** "Le fibre artificiali vetrose: linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e misure di prevenzione per la tutela della salute" è il documento emanato nell'ambito della conferenza permanente Stato-Regioni. **Si definiscono FAV le fibre artificiali vetrose, quelle di polietilene, le fibre di polivinilalcol e le carboniose**. Le linee guida si rivolgono sia ai Datori di Lavoro che agli organi di vigilanza e hanno lo scopo di assicurare una **corretta valutazione e consapevolezza dei rischi legati alle FAV negli ambienti di lavoro e di vita**, in rapporto ai limiti ed ai valori di riferimento. Anche in merito alla gestione operativa, vengono fornite indicazioni sulle **attività di prevenzione nell'impiego delle FAV e sul trattamento dei rifiuti contenenti fibre minerali (linee guida del 25 marzo 2015)**.

**REVISIONE ELENCO NAZIONALE MEDICI COMPETENTI** Avviate le procedure per la cancellazione dall'Elenco Nazionale dei Medici Competenti di circa 5mila sanitari che non hanno trasmesso la certificazione o l'autocertificazione dell'avvenuta partecipazione al programma Ecm (**Educazione Continua in Medicina**) 2011-2013, necessaria per svolgere la funzione di Medico Competente (art. 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2009). Vista la portata della revisione, per sondare eventuali soluzioni tecnico-legislative si stanno succedendo varie riunioni tra i funzionari ministeriali e le principali delegazioni sindacali. L'Elenco è quindi in continuo aggiornamento: **chi volesse verificare se il proprio Medico Competente è compreso nella lista, può consultare il Registro al sito** <http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp>

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

[www.aesis.info](http://www.aesis.info)